

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2907

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PERRONE, CACCIA, REBULLA, SAVIO, ROSINI, AGRUSTI, MELELEO, STEGAGNINI, RABINO, ANDREOLI, BONETTI, TASSONE

Presentata il 24 giugno 1988

Revisione e integrazione delle leggi 13 agosto 1980, n. 466, e 4 dicembre 1981, n. 720, relative a provvedimenti a favore delle vittime del dovere

ONOREVOLI COLLEGHI! — La normativa attualmente in vigore per le vittime di attentati terroristici limita l'intervento di indennizzo agli eredi delle vittime o agli interessati qualora abbiano riportato dall'evento terroristico o eversivo una invalidità non inferiore all'80 per cento della propria capacità lavorativa. Occorre ricordare come dall'inizio del 1969 ad oggi si sono avuti 464 decessi causati dagli eventi terroristici. Di questi 363 tra privati cittadini, politici, magistrati e 101 tra le forze dell'ordine. I feriti sono stati 4.529. Di questi 3.859 tra il personale civile e 670 fra le forze dell'ordine. Dei civili feriti solo l'1 per cento ha beneficiato della legge attualmente in vigore

mentre per circa un'altro 1 per cento sono in corso le pratiche. Obiettivamente non ci sembra equo quanto riservato dal legislatore alle vittime anzi ci sembra doveroso ed urgente rivedere tale normativa sì da non escludere:

i superstiti dei caduti anche se non legati da un rapporto di dipendenza con la pubblica amministrazione;

il personale militare delle forze dell'ordine che abbia riportato una invalidità inferiore all'80 per cento della propria capacità lavorativa;

chiunque sul territorio italiano, suo malgrado, abbia subito danni fisici dagli

eventi terroristici o eversivi riportando una invalidità anche inferiore all'80 per cento della propria capacità lavorativa.

Sottoponiamo, pertanto, al vostro esame l'unito provvedimento con il quale in particolare si prevede:

l'aggiornamento antinflazione del contributo stabilito dalle leggi richiamate portandolo da 100 milioni a 150 milioni, da corrispondere, esente da oneri fiscali, prescindendo da qualsiasi reddito individuale o cumulativo familiare posseduto dalle vittime;

la corresponsione, in misura proporzionalmente inferiore in relazione al grado di invalidità permanente riportata, anche a coloro che abbiano subito una invalidità inferiore all'80 per cento della propria capacità lavorativa;

l'equiparazione del trattamento pensionistico previsto dalla presente legge a quello riservato agli invalidi civili di guerra con l'estensione di tutti i benefici presenti e futuri previsti per i destinatari delle pensioni civili di guerra;

la semplificazione delle procedure per il riconoscimento del grado di invalidità e l'iscrizione d'ufficio negli elenchi provinciali degli invalidi civili con diritto a percepire l'assegno previsto per il grado di invalidità;

la rivalutazione automatica annuale degli importi stabiliti dalla presente legge e la non cumulabilità dei benefici economici previsti dalla presente legge con indennizzi corrisposti per lo stesso motivo da assicurazioni stipulate dallo Stato o da altri enti pubblici;

l'estensione — a domanda — a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge dei benefici previsti agli articoli 5 e 6 alle vittime del dovere riconosciute tali a decorrere dal 1° gennaio 1969;

infine la previsione delle spesa.

Onorevoli colleghi! Pensiamo, per un tale problema, di avere il consenso di tutta l'Assemblea. Non vogliamo farvi il torto di dilungarci in altre perorazioni.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La speciale elargizione prevista dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, come modificata dalla legge 4 dicembre 1981, n. 720, è elevata a lire 150 milioni dal 1° gennaio 1988.

2. Per la corresponsione dell'indennizzo si prescinde sia dal reddito individuale che da quello posseduto da tutto il nucleo familiare.

3. Tutti i benefici economici previsti dalla normativa in materia sono esenti da imposizione fiscale.

ART. 2.

1. Alle vittime del dovere ed ai soggetti passivi di atti terroristici di cui alle leggi 13 agosto 1980, n. 466, e 4 dicembre 1981, n. 720 nonché a coloro i quali, in conseguenza dell'espletamento di attività di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, abbiano subito menomazioni alla propria capacità lavorativa classificata dagli organi sanitari competenti nella misura del 70, 60, 50, 40 e 30 per cento o inferiore al 30 per cento, è concessa una speciale elargizione nella misura rispettivamente di 135, 120, 105, 90, 75 e 30 milioni di lire.

ART. 3.

1. I cittadini italiani che hanno diritto alla speciale elargizione prevista dagli articoli 1 e 2 sono dichiarati invalidi civili e sono iscritti, d'ufficio, nella categoria degli invalidi civili a causa di atti di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, dal prefetto della provincia di residenza.

2. I giudizi medico-legali di riconoscimento delle invalidità e di ascrivibilità a

categoria di pensione, emessi dalle competenti commissioni medico ospedaliere e dalle commissioni mediche delle unità sanitarie locali, sono atti definitivi ai fini dell'immediata attribuzione dei benefici derivanti dalla presente legge. È ammesso il ricorso alle commissioni di grado superiore da parte degli interessati.

ART. 4.

1. Le disposizioni legislative vigenti previste per gli invalidi civili di guerra e loro eredi sono estese agli invalidi civili ed ai loro eredi riconosciuti tali ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 dicembre 1981 n. 720.

2. Le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, come modificata dall'articolo 10 della legge 11 maggio 1971, n. 390, e 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, sono estese, con precedenza nei confronti di tutte le altre categorie previste, ai cittadini italiani ai quali è stata riconosciuta una invalidità non inferiore al 33 per cento della propria capacità lavorativa.

ART. 5.

1. Le misure della speciale elargizione prevista dagli articoli 1 e 2 sono automaticamente ed annualmente rivalutate, a partire dal 1° gennaio 1989, secondo la misura del tasso di inflazione accertato dall'ISTAT per l'anno precedente.

2. Le stesse non sono cumulabili con gli indennizzi corrisposti allo stesso titolo a seguito di copertura assicurativa a carico di fondi pubblici o con indennizzi previsti da altre leggi.

ART. 6.

1. Alle vittime del dovere riconosciute tali prima della data di entrata in vigore della presente legge si applicano a domanda i benefici previsti dagli articoli 3 e 4 della presente legge.

ART. 7.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 3 miliardi per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6854 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1988.

2. Per gli anni successivi si provvede con le apposite leggi di bilancio.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.